

**CSR CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE,
ACQUESE E OVADESE**

NOVI LIGURE

(Consorzio di Area Vasta tra Comuni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 della L.R. 1/2018)

C.F. e P. IVA: 00519540066

COPIA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 DEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA N. 2 NOVESE-TORTONESE.

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di aprile, alle ore 17,15 in Novi Ligure, regolarmente convocato ed in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano:

COGNOME NOME	INCARICO	PRESENTI/ASSENTI
RAVERA ANGELO	PRESIDENTE	P
BOVERI ROBERTA	VICE PRESIDENTE	P
SEMINO ENZO	VICE PRESIDENTE	A
BARBERO MATTEO	CONSIGLIERE	P
CHIESA GIOVANNI	CONSIGLIERE	A
CEREDA PIERINO	CONSIGLIERE	A
PESTARINO ANTONELLO	CONSIGLIERE	P
RENATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	A
ROBBIANO VINCENZO	CONSIGLIERE	P

Assiste all'adunanza il Segretario Dott. ANGELO LO DESTRO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. ANGELO RAVERA, in qualità di PRESIDENTE di questo Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta l'adunanza per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 DEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA N. 2 NOVESE-TORTONESE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che:

- la L. 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in materia di criteri tariffari TARI, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L. 147/2013; in particolare, il comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...)"*;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- il predetto comma individua una duplice competenza in ordine all'approvazione del PEF, demandandola alternativamente al Consiglio Comunale, oppure ad *"altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*, con l'ovvia specificazione che l'esistenza di quest'ultima assorbe ogni competenza del Consiglio Comunale;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il D.Lgs. 152/2006, demanda alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente"*. In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva già previsto: a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali; b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R. 1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio CSR, con delibera 10.06.2016, n. 15, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'area omogenea dell'acquese e dell'ovadese alla società Econet S.r.l. sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

Considerato inoltre che:

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: *"i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto"*

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Considerato ancora che:

- in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della L. 481/1995, opera in materia l’ Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;*
- all’Autorità, l’articolo 1, comma 527, della L. 205/2017, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di:
 - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);
- l’ARERA con la deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- secondo l’art. 1 del MTR-2:
 - Ambito o bacino di affidamento del servizio è l’ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
 - Ente di governo dell’Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
 - Ente territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma

- o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- o Gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

Dato atto quindi che:

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI Tributo, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore, mentre la competenza della Giunta appare più pertinente laddove si parli di tariffe TARI a natura di corrispettivo, trattandosi di entrate di natura patrimoniale;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
 - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
 - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);
- il PEF è il documento nel quale sono inseriti i costi del servizio rifiuti, la cui copertura deve essere assicurata dalle entrate tariffarie;
- nel caso in esame si rileva che: a) l'affidamento del servizio è avvenuto in maniera unitaria e uniforme da parte di CSR a favore di Econet S.r.l. sulla base del medesimo contratto di servizio; b) il detto contratto prevede i medesimi livelli di servizio per tutti i comuni del bacino e un corrispettivo unico dovuto al gestore e un controllo unitario svolto dal Consorzio sull'operato del gestore; c) è intenzione dei comuni consorziati deliberare tariffe per gli utenti uniformi nell'intero bacino. È dunque evidente che per realizzare tali obiettivi è necessario e corretto redigere un unico PEF d'ambito;
- all'unicità del PEF d'ambito dovrebbe corrispondere, a rigor di logica, l'approvazione dell'unica struttura tariffaria d'ambito attribuita quindi all'ente

consortile. Ciò sembra peraltro non collimare perfettamente con la dimensione monocomunale in cui il citato comma 668 configura la tariffa puntuale e con i prevalenti riferimenti normativi;

- in un’ottica prudenziale, si ritiene opportuno quindi far deliberare anche la tariffa corrispettiva ai singoli comuni consorziati;
- secondo autorevole dottrina la competenza a approvare le tariffe corrispettiva spetta non all’organo consiliare ma alla Giunta. Dispone infatti l’art. 42, TUEL che “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

Dato atto che:

- con nota in data 4.11.2021 l’Assessore Regionale all’Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021, in capo ai consorzi di area vasta esistenti. Ciò al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite al 31 dicembre 2021, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all’art. 10, comma 5bis, della legge regionale 1/2018, che assegna tale competenza alla conferenza d’ambito regionale;
- con Determinazione del 29.11.2021, n. 57 è stato conferito alla Paragon Business Advisors S.r.l con sede in Zola Predosa (BO) l’incarico per la validazione dei PEF 2022-25 ai sensi degli artt. 28 e 29 del MTR-2;
- con deliberazione dell’Assemblea n. 14/2016 questo Consorzio ha affidato il servizio di raccolta e trasporto rifiuti alle società Gestione Ambiente Spa con durata dell’affidamento pari a 20 anni sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

Considerato che limitatamente al 2022, il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, non è certo, in quanto per alcuni prevale il termine del 30 aprile, ora ordinario, disposto dal comma

5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 mentre per altri, con una tesi condivisa da questo Organo deliberante, lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio al 31 maggio 2022, disposta dal comma 5-sexiesdecies dello stesso art. 3, consente ai Comuni di non utilizzare la deroga ex comma 5-quinquies e di avvalersi quindi della norma generale che aggancia il termine per l'approvazione delle tariffe a quello del bilancio di previsione;

Visto, per completezza di riferimenti, il comma 5-bis dell'art. 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 il quale prevede che: "*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.*";

Visto ora il Piano Economico Finanziario 2022-25 predisposto da Gestione Ambiente S.p.a. e validato da Paragon Business Advisors S.r.l in data 22.04.2022;

Ravvisata la propria competenza in merito in quanto l'Assemblea, ai sensi dello Statuto, è competente per i soli criteri tariffari, disposti nella fattispecie da ARERA;

Visto il parere di regolarità tecnica espressa dal Segretario e acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Economico-Finanziario del servizio rifiuti urbani per gli anni 2022-25 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 2 Novese-Tortonese, presentato dal gestore Gestione Ambiente S.p.a., di cui alla Relazione di accompagnamento allegato a) alla presente, come validato da Paragon Business Advisors S.r.l. in data 22.04.2022, con la Relazione allegata sub b) e composto dalla documentazione relativa ai sottoelencati Comuni:

- Alluvioni Piovera
- Alzano Scrivia
- Basaluzzo
- Capriata d'Orba
- Carbonara Scrivia
- Carezzano
- Carrosio
- Cassano Spinola
- Castellar Guidobono

- Castellazzo Bormida
- Castelnuovo Scrivia
- Fraconalto
- Francavilla Bisio
- Fresonara
- Gavi
- Guazzora
- Isola Sant'Antonio
- Molino dei Torti
- Parodi Ligure
- Pasturana
- Pontecurone
- Pozzolo Formigaro
- Predosa
- Sale
- Serravalle Scrivia
- Spineto Scrivia
- Sardigliano
- Tassarolo
- Tortona
- Viguzzolo
- Villaromagnano
- Voltaggio

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 28 del MTR-2:

- con la validazione si provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza;
- la validazione concerne la verifica: a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- la documentazione a corredo, costituita dalla dichiarazione di veridicità e altri atti istruttori contabili e tecnici, viene acquisita agli atti e si intende integralmente riportata per quanto non allegata;

3. di trasmettere il presente provvedimento, gli atti allegati e richiamati, all'Autorità, tramite apposita piattaforma informatica, ai Comuni interessati e alla società Gestione Ambiente Spa.

Infine, con votazione separata unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

P A R E R I

Ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione C.d.A. **n. 18 del 22.04.2022**

Novi Ligure, lì 22.04.2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Angelo Lo Destro

nonché in merito alla regolarità contabile

Novi Ligure, lì 22.04.2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Susi Pavese

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Dott. ANGELO LO DESTRO

Il Presidente
F.to Sig. ANGELO RAVERA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Consorzio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L.

dal 03.05.2022 al 18.05.2022

Novi Ligure, lì 03.05.2022

Il Segretario
F.to Dott. ANGELO LO DESTRO

E S E C U T I V A

dal 13.05.2022, ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/08/2000, n. 267

Novi Ligure, lì 03.05.2022

Il Segretario
F.to Dott. ANGELO LO DESTRO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario